

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3109 del 27/06/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2043 del 09/07/2014, Prot. Prov.le 70900/14 intestata a AGROFERTIL Soc. Coop. Agricola per lo stabilimento di raccolta, lavorazione, trasformazione delle deiezioni avicole conferite dai soci e successiva trasformazione in concime sito nel Comune di Santa Sofia, Via Forese Macallè n. 173
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3181 del 27/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno ventisette GIUGNO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2043 del 09/07/2014, Prot. Prov.le 70900/14 intestata a AGROFERTIL Soc. Coop. Agricola per lo stabilimento di raccolta, lavorazione, trasformazione delle deiezioni avicole conferite dai soci e successiva trasformazione in concime sito nel Comune di Santa Sofia, Via Forese Macallè n. 173

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2043 del 09/07/2014, Prot. Prov.le 70900/14 ad oggetto *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. AGROFERTIL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA con sede legale in Comune di Santa Sofia (FC) Via Forese Macallè, n. 173 – Protocollo istanza del SUAP di Santa Sofia n. 2156 del 08/03/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di raccolta, lavorazione, trasformazione delle deiezioni avicole conferite dai soci e successiva trasformazione in concime, sito in Santa Sofia (FC), Via Forese Macallè n. 173”* rilasciata dal SUAP del Comune di Santa Sofia in data 15/07/2014 Prot. Com.le 6346, successivamente rettificata con determinazione dirigenziale n. 2766 del 10/09/2014 prot. n. 84712/14, rilasciata dal SUAP del Comune di Santa Sofia con nota del 28/10/2014 Prot. Com.le 9559;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B e relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in acque superficiali;
- all'ALLEGATO C, l'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/06;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata ad Arpa in data 18/04/2019, acquisita al prot. PG/2019/63429, da AGROFERTIL Soc. Coop. Agricola, inerente le emissioni in atmosfera e il recupero di rifiuti, in modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente;

Dato atto che con PEC del 02/05/2019 PG/2019/69099 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/13, finalizzato alla valutazione della modifica comunicata dalla Ditta;

Dato atto che in data 25/06/2019 il responsabile dell'endo-procedimento “operazioni recupero rifiuti” ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie proponendo la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO C;

Dato atto che in data 27/06/2019 il responsabile dell'endo-procedimento “autorizzazione alle emissioni in atmosfera” ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie proponendo la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2043 del 09/07/2014, Prot. Prov.le 70900/14 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. AGROFERTIL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA con sede legale in Comune di Santa Sofia (FC) Via Forese Macallè, n. 173 – Protocollo istanza del SUAP di Santa Sofia n. 2156 del 08/03/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di raccolta, lavorazione, trasformazione delle deiezioni avicole conferite dai soci e successiva trasformazione in concime, sito in Santa Sofia (FC), Via Forese Macallè n. 173”* rilasciata dal SUAP del Comune di Santa Sofia in data 15/07/2014 prot. n. 6346, successivamente rettificata con determinazione dirigenziale n. 2766 del 10/09/2014 prot. n. 84712/14, rilasciata dal SUAP del Comune di Santa Sofia con nota del 28/10/2014 prot. n. 9559, come segue:

- l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopracitata è sostituito con l'ALLEGATO A, parte

integrante e sostanziale del presente atto;

- l'ALLEGATO C della Determinazione medesima sopracitata è sostituito con l'ALLEGATO C, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Luana Francisconi, Cristian Silvestroni ed Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2043 del 09/07/2014, Prot. Prov.le 70900/14** ad oggetto *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. AGROFERTIL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA con sede legale in Comune di Santa Sofia (FC) Via Forese Macallè, n. 173 – Protocollo istanza del SUAP di Santa Sofia n. 2156 del 08/03/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di raccolta, lavorazione, trasformazione delle deiezioni avicole conferite dai soci e successiva trasformazione in concime, sito in Santa Sofia (FC), Via Forese Macallè n. 173”* rilasciata dal SUAP del Comune di Santa Sofia in data 15/07/2014 Prot. Com.le 6346, successivamente rettificata con determinazione dirigenziale n. 2766 del 10/09/2014 prot. n. 84712/14, rilasciata dal SUAP del Comune di Santa Sofia con nota del 28/10/2014 Prot. Com.le 9559, **come segue:**

- **l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopracitata è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **l'ALLEGATO C della Determinazione medesima sopracitata è sostituito con l'ALLEGATO C, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2043 del 09/07/2014, Prot. Prov.le 70900/14.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Luana Francisconi, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2043 del 09/07/2014, Prot. Prov.le 70900/14 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Santa Sofia per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Santa Sofia per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Carla Nizzoli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento di raccolta, lavorazione, trasformazione delle deiezioni avicole conferite dai soci e successiva trasformazione in concime, era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 2043 del 09/07/2014 prot. n. 70900/14, rilasciata dal SUAP del Comune di Santa Sofia in data 15/07/2014 prot. n. 6346, successivamente rettificata con determinazione dirigenziale n. 2766 del 10/09/2014 prot. n. 84712/14, rilasciata dal SUAP del Comune di Santa Sofia con nota del 28/10/2014 prot. n. 9559.

Con PEC trasmessa in data 18/04/2019 ed assunta al protocollo di Arpae con PG/2019/63429, AGROFERTIL Soc. Coop. Agricola ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/13, relativa ai seguenti aspetti:

1. variazione del valore di "altezza del letto al momento dell'installazione" per il biofiltro di cui alla emissione E1, da 1,5 a 1,2 metri;
2. variazione delle modalità di sostituzione del materiale filtrante per i biofiltri di cui alle emissioni E1 e E9, e conseguente proposta di revisione del "Piano di Manutenzione e Conduzione dei letti filtranti".

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera il Responsabile dell'endoprocedimento ha ritenuto opportuno richiedere, con nota PG/2019/69109 del 02/05/2019, al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae ed al Dipartimento di Sanità Pubblica - U.O. Igiene Pubblica della AUSL della Romagna – Sede di Forlì le valutazioni di competenza in merito a tali modifiche al fine di espletare le procedure previste dall'art. 6 del D.P.R. 59/13.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica - U.O. Igiene Pubblica della AUSL della Romagna – Sede di Forlì con nota prot. N. 2019/0117506/P del 09/05/2019 (assunta al protocollo di Arpae con PG/2019/100861 del 26/06/2019) ha ritenuto che nulla osti alle modifiche comunicate dalla Ditta.

Il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae con nota PG/2019/93881 del 14/06/19 ha espresso il parere favorevole di seguito riportato:

"Rilevato che la modifica richiesta riguarda:

1. ***l'indicazione dell'altezza del mezzo filtrante asservito al biofiltro di cui all'emissione E1 da 1,5 m. a 1,2 m;*** nel merito la Ditta dichiara di avere modificato il substrato filtrante da un mix di radici, torba ed erica a cippato di castagno, caratterizzato da minor volume per superficie di adesione, maggiore omogeneità e maggiore efficienza di trattamento. Tale modifica comporta però una minore stabilità del letto che deve essere necessariamente contenuto nel muretto di contenimento; da cui il motivo principale delle richiesta di modifica nell'indicazione dell'altezza del filtro dopo reintegro (1,2 m) e dopo assestamento (1 m)
2. ***la modifica della modalità di sostituzione del mezzo filtrante per i biofiltri di cui all'emissione E1 ed E9 e conseguentemente la proposta di revisione del "Piano di Manutenzione e Conduzione dei letti filtranti";*** la Ditta propone una diversa modalità di sostituzione del mezzo filtrante che prevede oltre al reintegro del materiale a seguito di assestamento e/o di operazioni di rivoltamento superficiale (cotonatura), la vagliatura ogni circa 3 anni, per la selezione della volumetria di cippato degradata e più fine e la sua sostituzione con materiale vergine. la motivazione è ricondotta al fatto che in questo modo si mantiene, rispetto alla totale sostituzione del filtro una quota di substrato attivo per la presenza di film microbiologico già presente sulla superficie del filtrato, garantendo in tal modo continuità nell'abbattimento delle sostanze

organiche e riducendo i tempi necessari all'instaurarsi della condizione di massima resa dell'impianto. Per quanto sopra esplicitato si concorda con codesto Ufficio in ordine al fatto che la modifica di che trattasi sia non sostanziale; si valutano, altresì, positivamente le motivazioni addotte dalla Ditta, considerando che lo spessore di un metro del materiale filtrante (dopo assestamento) è comunque, valutato conforme ai Criteri di buona tecnica e che, a garanzia dell'efficienza del biofiltro, è fissato nella autorizzazione vigente il valore limite per le sostanze odorigene nonché definita un'attività di autocontrollo a cadenza trimestrale.

Si esprime, pertanto, parere favorevole alle richieste avanzate non rilevando motivi ostativi e proponendo la seguente prescrizione a modifica di quella attualmente riportata in autorizzazione:

- *Il mezzo filtrante deve essere sottoposto a reintegro almeno una volta l'anno e a vagliatura per la rimozione delle componenti decomposte e mineralizzate più fini con periodicità non superiore ad anni tre e comunque quando si evidenziano problemi di progressiva perdita di porosità e intasamento; il reintegro del materiale filtrante a seguito dell'assestamento o della vagliatura deve comunque essere tale da garantire un apporto di materiale vergine pari al volume complessivo del letto filtrante determinato sulla base del parametro della massima altezza (480 mc per E1 e 360 mc per E9), in un periodo non superiore ai 4 anni. Il materiale va comunque sottoposto a rimescolamento almeno due volte l'anno di cui una nel periodo estivo, almeno nello strato più superficiale (50 centimetri). Le operazioni di reintegro, vagliatura e rivoltamento del mezzo filtrante devono essere annotate sul registro di cui al punto 15.*

Resta fermo che l'altezza del letto non deve mai scendere sotto 1,0 m per E1 e 1,5 m per E9, ovvero al di sotto dei valori riportati nell'atto di autorizzazione come caratteristiche dei letti filtranti

Si propone di inserire una prescrizione relativamente al fatto che il Piano di Manutenzione e Conduzione deve essere conservato in allegato al registro per essere esibito alle attività di controllo”.

Valutato che trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi, alla luce della necessità di modificare le prescrizioni come proposto nel parere del Servizio Territoriale di Arpae sopra riportato, si ravvisa comunque la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale precedente, modificando le prescrizioni relative alla modalità di gestione dei letti filtranti dei biofiltri riportate al punto 1. del paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” in corrispondenza delle emissioni E1 ed E9 ed adeguando anche la prescrizione di cui al punto 15. relativamente alla tenuta del registro.

Per quanto riguarda le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica, si rimanda alle valutazioni, condizioni e prescrizioni di cui al precedente Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, rende necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente alle emissioni sopracitate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata dalla Ditta per il rilascio delle seguenti autorizzazioni:

- n. 405 del 05/06/07 prot. n. 56368/07;
- n. 500 del 29/09/09 prot. n. 94004/09;
- n. 604 del 05/11/09 prot. n. 105145/09;
- n. 52 del 15/02/10 prot. n. 13113/10;
- n. 300 del 26/06/12 prot. n. 66043/12;

così come integrata dalla documentazione allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP del Comune di Santa Sofia in data 08/03/2014 prot. n. 2156, e successive integrazioni, ed allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata al SUAP in data 18/04/2019, che ha portato al rilascio del presente aggiornamento di AUA.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di lavorazione, trasformazione delle deiezioni avicole conferite dai soci e successiva trasformazione in concime sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del

D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:

**EMISSIONE N. E1 – BIOFILTRO PER SERRE 1, 2, 3, 4 - CAPANNONE SCARICO POLLINA FRESCA
– TUNNEL DI COLLEGAMENTO**

Portata massima	44.000	Nmc/h
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Concentrazione di odore sulla superficie del letto filtrante	300	ou _E /m ³
--	-----	---------------------------------

Caratteristiche del biofiltro

Portata specifica: 120 mc/mq.h

Altezza del letto: 1,2 m al momento dell'installazione
1 m dopo assestamento

Temperatura effluente gassoso in ingresso: ≤ 55°C;

Temperatura di esercizio: < 40°C

Acidità (pH) del letto: 6 - 8

Umidità del letto: max 50%

Il mezzo filtrante deve essere sottoposto a reintegro almeno una volta l'anno e a vagliatura per la rimozione delle componenti decomposte e mineralizzate più fini con periodicità non superiore ad anni tre e comunque quando si evidenziano problemi di progressiva perdita di porosità e intasamento; il reintegro del materiale filtrante a seguito dell'assestamento o della vagliatura deve comunque essere tale da garantire un apporto di materiale vergine pari al volume complessivo del letto filtrante determinato sulla base del parametro della massima altezza (240 m² x 1,2 m = 480 m³), in un periodo non superiore ai 4 anni. Il materiale va comunque sottoposto a rimescolamento almeno due volte l'anno di cui una nel periodo estivo, almeno nello strato più superficiale (0,50 m). Le operazioni di reintegro, vagliatura e rivoltamento del mezzo filtrante devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 15**.

L'altezza del letto filtrante non deve comunque mai scendere al di sotto di 1,0 m.

I parametri di cui sopra devono essere regolarmente controllati e annotati sul **registro** di cui al **punto 15**, secondo la frequenza e le modalità indicate nel "Piano di Manutenzione e Conduzione dei letti filtranti" inviato con la comunicazione di modifica non sostanziale del 18/04/2019 assunta al PG/2019/63429, al quale ci si dovrà attenere anche per la corretta gestione dell'impianto medesimo. Tale "Piano di Manutenzione e Conduzione dei letti filtranti" dovrà essere conservato in allegato al registro di cui al successivo punto 15 per essere esibito in occasione delle attività di controllo.

EMISSIONE N. E5 – MULINO – VAGLIO PELLETTATURA

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

Il vaglio deve operare esclusivamente in alternativa al mulino.

EMISSIONE N. E9 – RAFFREDDATORE E DISIDRATATORE IMPIANTO DI PELLETTATURA E CAPANNONE DEPOSITO,

PREPARAZIONE MISCELE, INSACCO E ZONA SCARICO PELLETS

Portata massima	30.000	Nmc/h
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Concentrazione di odore sulla superficie del letto filtrante	300	ou _E /m ³
--	-----	---------------------------------

Caratteristiche del biofiltro

Portata specifica: 150 mc/mq.h

Altezza del letto: 1,8 m al momento dell'installazione
1,5 m dopo assestamento

Temperatura effluente gassoso in ingresso: $\leq 55^{\circ}\text{C}$;

Temperatura di esercizio: $< 40^{\circ}\text{C}$

Acidità (pH) del letto: 6 - 8

Umidità del letto: max 50%

Il mezzo filtrante deve essere sottoposto a reintegro almeno una volta l'anno e a vagliatura per la rimozione delle componenti decomposte e mineralizzate più fini con periodicità non superiore ad anni tre e comunque quando si evidenziano problemi di progressiva perdita di porosità e intasamento; il reintegro del materiale filtrante a seguito dell'assestamento o della vagliatura deve comunque essere tale da garantire un apporto di materiale vergine pari al volume complessivo del letto filtrante determinato sulla base del parametro della massima altezza ($200\text{ m}^2 \times 1,8\text{ m} = 360\text{ m}^3$), in un periodo non superiore ai 4 anni. Il materiale va comunque sottoposto a rimescolamento almeno due volte l'anno di cui una nel periodo estivo, almeno nello strato più superficiale (0,50 m). Le operazioni di reintegro, vagliatura e rivoltamento del mezzo filtrante devono essere annotate sul **registro** di cui al **punto 15**.

L'altezza del letto filtrante non deve mai scendere al di sotto di 1,5 m.

I parametri di cui sopra devono essere regolarmente controllati e annotati sul **registro** di cui al **punto 15**, secondo la frequenza e le modalità indicate nel "Piano di Manutenzione e Conduzione dei letti filtranti" inviato con la comunicazione di modifica non sostanziale del 18/04/2019 assunta al PG/2019/63429, al quale ci si dovrà attenere anche per la corretta gestione dell'impianto medesimo. Tale "Piano di Manutenzione e Conduzione dei letti filtranti" dovrà essere conservato in allegato al **registro** di cui al **punto 15** per essere esibito in occasione delle attività di controllo.

2. Sigillatura e tamponatura dei capannoni: deve essere garantito il mantenimento del tamponamento e la sigillatura di tutte le fessure e finestre presenti in ciascuna serra.
3. Dovrà essere assicurata la chiusura dei portoni aventi accesso diretto all'esterno, ad esclusione dei periodi in cui avviene la movimentazione del materiale tra l'interno e l'esterno.
4. Dovrà essere mantenuto in efficienza il sistema di motorizzazione dei portoni, ove presente.
5. L'impianto di aspirazione a servizio della emissione E9 "raffreddatore e disidratatore impianto di pellettatura e capannone deposito, preparazione, miscela e insacco" deve essere mantenuto costantemente in funzione.
6. Le condotte di aspirazione provenienti dalle varie zone dell'impianto dovranno essere mantenute tutte costantemente in funzione.
7. Dovranno essere effettuati controlli periodici affinché gli impianti di aspirazione siano mantenuti in perfetta efficienza.
8. L'attività di maturazione della pollina all'interno delle serre deve riguardare unicamente gusci d'uovo essiccati, pollina di lettiera esausta proveniente da fungaia (composta mediamente da 60% di letame

- equino, 20% di pollina e 20% di paglia) e da pollina da allevamenti avicoli. La pollina da allevamenti avicoli deve avere le seguenti caratteristiche:
- a) la pollina da broiler in ingresso all'impianto dovrà avere un contenuto massimo di umidità non superiore al 40%;
 - b) per la pollina in ingresso proveniente da altre specie il contenuto massimo di umidità è fissato da subito al 40%.
9. Lo scarico, lo stoccaggio e la vagliatura della pollina in ingresso devono essere svolte al chiuso.
10. In relazione agli amperometri con sistema di registrazione in continuo installati per ciascuna linea di aspirazione di cui alle emissioni E1 ed E9, si specifica che:
- a) le registrazioni relative ai parametri di funzionamento devono essere registrate ogni 15 minuti e il recupero dei dati eseguito almeno due volte al mese e conservate su supporto informatico per almeno 5 anni;
 - b) dovrà essere predisposto un sistema (es. computer portatile) che permetta di scaricare i dati di funzionamento in qualsiasi momento venga richiesto durante le verifiche ispettive dagli organi di vigilanza.
11. In merito alla riduzione della dimensione dei cumuli di materiale all'interno delle 4 serre di circa il 50% da attuarsi nel periodo 15 giugno/15 settembre, si prescrive quanto di seguito indicato:
- a) all'interno delle serre dovrà essere garantita la presenza di un corridoio di larghezza pari ad almeno m. 2,5;
 - b) effettuare almeno un controllo al fine di verificare che all'interno delle serre di fermentazione siano garantiti almeno 1,42 ricambi/ora, di cui dovrà essere redatta relazione da conservarsi presso l'azienda a disposizione degli organi di controllo;
 - c) la gestione dei cumuli deve essere conforme al progetto allegato alla domanda.
12. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1. (portate e polveri), i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento prot. n. 88788 del 02/09/11 redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera", disponibile alla sezione "modulistica" dell'Ufficio Emissioni in Atmosfera – Reti Energia nella pagina "Ambiente" del sito web della Provincia (www.provincia.fc.it). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento di Arpa sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento di Arpa sopracitato. Nel caso specifico del parametro "concentrazione di odore" i metodi di riferimento sono EN 13725:2003 e UNI EN 13725:2004 per la determinazione della concentrazione di odore.
13. I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale devono avere la seguente periodicità:
- ☐ **emissione E5** - almeno annuale, ossia essere effettuati entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
 - ☐ **emissioni E1 ed E9** – a partire dal 01/07/2012 dovranno essere effettuati almeno quattro controlli all'anno di ciascun parametro (concentrazione di odore sulla superficie del letto filtrante). Tali controlli dovranno avere cadenza trimestrale, da effettuarsi quindi entro il 31/03, 30/06, 30/09 e 31/12 di ogni anno.
14. In corrispondenza dei controlli sopraindicati per le **emissioni E1 ed E9** dovrà essere monitorata l'efficienza di abbattimento di ciascun sistema di abbattimento mediante il parametro concentrazione di odore determinato a monte ed a valle di ciascun sistema di trattamento (scrubber + biofiltro). Si precisa che il parametro efficienza di abbattimento viene indicato come elemento di monitoraggio e di controllo senza però alcuna valenza ai fini fiscali.
15. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa

competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:

- dovranno essere allegati e puntati i referti dei prelievi analitici (sia di messa a regime che periodici successivi) richiesti per le **emissioni E1, E5 ed E9**. Tali referti dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
- dovranno essere annotati i dati relativi alla gestione dei biofiltri richiesti al precedente punto 1. per le **emissioni E1 e E9**;
- dovrà essere allegato il "Piano di Manutenzione e Conduzione dei letti filtranti" relativo ai biofiltri di cui alle **emissioni E1 e E9**, inviato con la comunicazione di modifica non sostanziale del 18/04/2019 assunta al PG/2019/63429.

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Dato atto che la ditta **“AGROFERTIL Soc. Coop. Agricola”** è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale, adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 2043 del 09/07/2014, prot. n. 70900/14, e s.m.i. per lo stabilimento di raccolta, lavorazione, trasformazione delle deiezioni avicole conferite dai soci e successiva trasformazione in concime sito nel Comune di **Santa Sofia (FC), Via Forese Macallè n. 173;**

Tenuto conto che l'AUA sopraccitata ricomprende, all'Allegato C “Recupero rifiuti”, la comunicazione per il recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. relativa alle tipologie 18.11 “Ceneri di combustione da sansa esausta e da materiali organici vari” e alla tipologia 18.12 “deiezioni animali” dell'Allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05.02.98;

Vista la documentazione acquisita al PG n. 63429 del 18.04.2019, con cui la ditta **AGROFERTIL Soc. Coop. Agricola** ha trasmesso ad Arpae una comunicazione di modifica non sostanziale, inerente, tra l'altro, l'intenzione di gestire le deiezioni animali come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184bis del D.Lgs. 152/06 e non più come rifiuti di cui alla tipologia 18.12 dell'Allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05.02.98;

Evidenziato che è responsabilità del produttore provare tutte le condizioni elencate nel suddetto articolo, con onere della prova a carico dello stesso che invoca la qualifica del sottoprodotto anziché del rifiuto ai sensi dell'art. 184 bis del D.Lgs. 152/06;

Evidenziato che nella suddetta comunicazione la ditta ha indicato le modalità operative per la gestione dell'impianto nel periodo transitorio del passaggio dalla gestione delle deiezioni animali classificate come rifiuti a quella come sottoprodotti, ipotizzando la cessazione dell'attività di recupero rifiuti di cui alla tipologia 18.12 entro fine ottobre 2019;

Preso atto che l'impianto della ditta ricade in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 14 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Provinciale Gestione Rifiuti approvato con D.C.P. n. 71491/150 del 30.07.2007;

Richiamata altresì la nota del Comune di Santa Sofia acquisita al prot. prov.le n. 69420 del 04/07/2014, nell'ambito del procedimento di rilascio dell'AUA suddetta, in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività con gli strumenti urbanistici vigenti;

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Constatato, sulla base dell'istruttoria effettuata e della documentazione agli atti, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

Elaborato grafico trasmesso con documentazione acquisita al prot. prov.le n. 44870 del 30.04.2014, denominata **“Planimetria generale”**, scala 1:500, firmata dall'Arch. Fabio Flamini, limitatamente alla tipologia 18.11 in quanto la tipologia 18.12 non sarà più gestita presso l'impianto.

PRESCRIZIONI

- a) La ditta **AGROFERTIL Soc. Coop. Agricola**, con sede legale in Comune di Santa Sofia (FC) – Via Forese Macallè n. 173, è iscritta al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- b) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Santa Sofia (FC) – Via Forese Macallè n. 173**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
18.11 - Ceneri di combustione da sansa esausta e da materiali organici vari	100101, 100102, 100103, 100115, 100117	R13 – R3	150	2.500	2.500

- c) L'attività di recupero in oggetto rientra nella classe 6 ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
- d) L'attività di recupero in oggetto deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98, come modificato e integrato dal D.M. 186/06, e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06.
- e) Entro il **30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.
- f) A decorrere dal 01.07.2019 è vietato l'ingresso nell'impianto di rifiuti appartenenti alla tipologia 18.12 "deiezioni animali" classificati con codice EER 02016, autorizzati precedentemente con AUA adottata con determinazione dirigenziale n. 2043 del 09/07/2014, prot. n. 70900/14;
- g) Le operazioni di recupero R3 sui rifiuti appartenenti alla tipologia 18.12 "deiezioni animali" classificati con codice EER 020106 già presenti nell'impianto alla data di rilascio della modifica di AUA dovranno essere completate entro il 30.10.2019;
- h) Nel periodo transitorio in cui saranno presenti sia deiezioni animali classificate come rifiuti sia quelle classificate come sottoprodotto, l'impianto dovrà essere gestito in modo da garantire in ogni momento la separazione dei flussi del rifiuto da quella del sottoprodotto, evitando la promiscuità tra gli stessi. In particolare ogni serra dovrà contenere deiezioni animali classificate solo come rifiuti oppure classificate solo come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184 bis del D.Lgs. 152/06.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.